



Provincia di Reggio Calabria
Settore Ambiente ed Energia
Servizio di Protezione Civile

REGOLAMENTO DELLA

“CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE”

Ai sensi della seguente normativa:

- Legge n° 266 dell'11-08-1991;
- Legge n° 225 del 24-02-1992, art. 18;
- D.P.R. n° 194 dell'08-02-01;
- Regolamento Reg.le n° 5 del 29-04-03.

CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituito, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile e della normativa vigente in materia di solidarietà sociale, educazione e di prevenzione, un Comitato di coordinamento denominato "CONSULTA PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE", di seguito, ai fini del presente statuto, chiamato "CONSULTA".

Art. 2 - Riconoscimento

L'Ente Provincia, ai fini dell'applicazione degli obiettivi e delle finalità previste dalle legislazioni vigenti, riconosce la "Consulta" quale strumento fondamentale per gli interventi nel campo della previsione, prevenzione ed intervento, nonché nella promozione delle problematiche e delle attività di protezione civile.

Art. 3 - Partecipazione e valorizzazione risorse umane

La Consulta si configura come organo di partecipazione finalizzato al confronto ed al coordinamento delle istituzioni locali, degli enti, delle organizzazioni e associazioni sociali, del volontariato; essa si ispira al concetto di individuazione e valorizzazione di tutte le risorse per dare le risposte più qualificate e più corrispondenti ai bisogni del territorio. Tutto ciò tramite l'attività volontaria e gratuita dei propri membri, e ricorrendo, se necessario a figure esterne qualificate.

Art. 4 - Finalità e obiettivi

Le principali finalità della Consulta sono le seguenti:

- fornire informazioni, notizie, documentazione e dati sul volontariato di protezione civile locale, provinciale e regionale;
- rendere disponibile, a richiesta, spazi, servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di aggiornamento a livello provinciale, regionale e nazionale;
- offrire assistenza ai Comuni anche per la formulazione e/o l'aggiornamento dei piani comunali o zionali di Protezione Civile;
- mettere la propria struttura a disposizione delle scuole per realizzare, attività di tipo didattico finalizzate alla sicurezza, prevenzione ed educazione alla salute;
- curare la produzione di materiale informativo e didattico, nonché di attivare campagne di comunicazione su temi inerenti la Protezione Civile;
- organizzare incontri, conferenze e corsi di protezione civile;
- offrire assistenza qualificata e strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- offrire supporto a livello locale, provinciale e regionale per la predisposizione di piani di intervento per la gestione delle emergenze in relazione ai seguenti settori di impegno: - tutela della salute dei cittadini (settore socio assistenziale e sanitario) - protezione civile e tutela del territorio; ·
- Esaminare i problemi normativi ed organizzativi degli associati;

- Promuovere la nascita di altre associazioni, organizzazioni sociali e di volontariato;
 - Promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienza fra gli associati che operano nello stesso ambito a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
 - Svolgere azione di tutela dei singoli associati nei rapporti con gli enti pubblici, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla partecipazione e accesso alla documentazione e la pari dignità di trattamento da parte degli stessi.
- Allo stesso modo, la Consulta si propone di:
- Collaborare con le componenti del tessuto istituzionale e sociale della Provincia di Reggio Calabria, comprese le Università e le Scuole di ogni ordine e grado, sensibilizzandole ad un impegno concreto verso la promozione, la prevenzione delle problematiche attinenti la Protezione Civile, permettendo il confronto e la verifica di iniziative di singole associazioni e delle scuole e fungendo da agenzia di collegamento e promozione.

Art. 5 - Altri compiti

Come organismo di partecipazione concorre alle scelte programmatiche dall'Amministrazione Provinciale esprimendo pareri e formulando proposte, non vincolanti, all' assessorato competente ed agli organi istituzionali della Provincia. Le varie organizzazioni, oltre che come punto di riferimento, si pongono anche come strutture al servizio di tutti. Gli obiettivi individuati nel precedente art. 4 si realizzeranno partendo dall'analisi della realtà territoriale, per arrivare all'informazione, all'elaborazione di proposte, alla promozione di iniziative sulla base di un programma di interventi. Le istituzioni, gli enti, le associazioni cui è inviato il programma saranno invitati a tenere nella massima considerazione le proposte della Consulta, cercando di attuarle nell'ambito delle proprie competenze, attraverso la presentazione di appositi progetti eventualmente finanziabili.

Art. 6 - Azioni di coordinamento

L'azione di coordinamento si svolge nel rispetto delle specifiche finalità, responsabilità, autonomie, procedure, regolamenti di ogni istituzione, ente, associazione.

Art. 7 - Sede

La Sede della Consulta è quella dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

Art. 8 - Patrimonio

Il Patrimonio della Consulta sarà costituito: dalla somma iniziale di €. 15.000,00 e dai beni mobili conferiti dall'Amministrazione Provinciale per avviarne il funzionamento. La Consulta in quanto organismo di emanazione della Provincia ha durata indeterminata e resta operante fin tanto che lo prevedono gli Organi Istituzionali della Provincia.

Art. 9 - Organi della Consulta

Sono organi della consulta:

- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Consiglio Direttivo
- L'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 10 - Il Presidente

La Consulta è presieduta dal Presidente della Provincia, o dall'Assessore al ramo. Ha il compito di rappresentazione esterna e di sostegno istituzionale alle iniziative promosse dalla consulta.

Art. 11 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un Segretario. Il Segretario coadiuva il Presidente o l'Assessore al ramo, nello svolgimento delle sue funzioni; provvede alla stesura dei documenti finali delle riunioni della Consulta che serviranno come strumento informativo per tutti i membri e per le realtà partecipanti. Provvede a diramare la convocazione corredata dell'ordine del giorno ai membri della Consulta e ad acquisire le istanze, le proposte, ed in genere tutta la documentazione necessaria per l'attività della Consulta stessa. Provvede inoltre a tenere un verbale delle sedute con il numero dei presenti e gli argomenti trattati: tale verbale deve essere controfirmato dallo stesso segretario e dal presidente.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di coordinamento dell'attività della Consulta.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto di n° 9 membri. Ha scadenza triennale ed i suoi componenti possono essere rieletti solamente per un altro mandato di tre anni.

In caso di dimissioni o di grave impedimento per cui si renda necessaria la sostituzione dei componenti, il Presidente della Consulta provvede a convocare l'assemblea per eleggere il sostituto che dura in carica per il rimanente periodo, tranne che non vi sia una graduatoria dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera la proposta di bilancio della Consulta, predispone il rendiconto e il progetto di piani di attività, decide su ogni altra questione di carattere generale e amministrativa relativa all'attività della Consulta, che saranno portate all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni previa apposita deliberazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che viene convocato dal Presidente o dall'Assessore al ramo, anche su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentati legali di tutte le Associazioni che aderiscono alla Consulta e da loro sostituti espressamente delegati. - E' convocata di norma dal Presidente della Consulta o dall'Assessore al ramo. -Approva i piani dell'attività, nonché il bilancio della Consulta sottoposti al vaglio dal Consiglio Direttivo.

Nomina i 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra i componenti della Consulta che svolgeranno tale servizio a titolo gratuito. - Si riunisce obbligatoriamente entro il mese di novembre e di maggio di ciascun anno per l'approvazione dei piani di attività, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. - Si può riunire su richiesta da parte del Presidente della Consulta o dell'Assessore al ramo o su richiesta di 1/10 dei rappresentanti legali delle Associazioni.

In tal caso l'Assemblea dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 14 - Partecipazione

I componenti hanno il diritto - dovere di partecipare alle riunioni della Consulta, apportando alle attività della stessa tutto il loro bagaglio culturale e professionale attraverso proposte, relazioni e verifiche da effettuare nella realtà territoriale che dovranno costituire uno stimolo per le istituzioni che già operano sul territorio.- La qualità di componente si perde per dimissioni, decadenza, o dopo tre assenze consecutive non giustificate. Ogni componente è designato dalla propria associazione.-

Art. 15 - Norme comuni al funzionamento della Consulta

La Consulta, per il suo funzionamento, si avvarrà delle competenze e dell'opera del personale dipendente, delle strutture tecniche e logistiche che saranno messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale. Tutte le convocazioni degli Organi Collegiali della Consulta devono essere recapitate agli interessati con almeno 5 gg. di anticipo a mezzo di avviso scritto che deve contenere la data, il luogo, l'ora di inizio e l'O.d.G. della riunione, a meno che non si renda necessario ricorrere alla procedura d'urgenza, nel qual caso i giorni di preavviso si riducono ad uno e deve esserne fatta esplicita menzione nell'avviso stesso, tramite fax.

Le assemblee degli Organi Collegiali della Consulta sono validamente costituite, in 1^a convocazione se interviene alle stesse la metà più uno degli aventi diritto. In 2^a convocazione, un'ora dopo la 1^a convocazione, se interviene 1/3 degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

Tutte le decisioni assunte dagli Organi della Consulta vanno verbalizzate, a cura del segretario, su appositi registri, e verranno approvate nella seduta successiva.

Art. 16 – Adesione alla Consulta ed Albo Provinciale delle Organizzazioni

Possono aderire alla Consulta tutte le Organizzazioni e le Associazioni che operano nella Provincia di Reggio Calabria nei settori indicati all'art. 4 del presente regolamento e che non abbiano scopo di lucro, e che risultino iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n° 5) presso l'Assessorato Regionale alla Protezione Civile.

Le Organizzazioni e le Associazioni, per aderire alla Consulta, devono presentare apposita richiesta all'Amministrazione Provinciale con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme statutarie., precisa indicazione del settore in cui l'Associazione opera, numero di soci, allegando copia dello Statuto dell'Associazione, copia della delibera di adesione decisa dall'assemblea dei soci, elenco dei componenti gli organi dirigenti, recapiti telefonici e di fax. Ricevute le richieste di adesione, l'Amministrazione iscriverà l'Associazione all'Albo delle Associazioni della Provincia di Reggio Calabria, comunicando alle Associazioni richiedenti l'avvenuta iscrizione, con indicazione di data e numero. In caso di diniego dell'iscrizione, il dirigente ne darà comunicazione motivata agli interessati. L'iscrizione all'Albo costituisce il presupposto fondamentale per potere partecipare a pieno titolo alle decisioni ed alle attività della Consulta. È necessaria l'osservanza degli obblighi normativi vigenti in materia di volontariato.

ART. 17 – Assegnazione mezzi ed attrezzature

La Provincia potrà concedere attrezzature e mezzi in comodato d'uso alle Organizzazioni di Volontariato che ne dovranno garantire l'efficienza ed il buon stato d'uso.

Le dotazioni fornite dalla Provincia rimarranno di proprietà della stessa. In caso di scioglimento, di variazione della ragione sociale dell'Organizzazione del Volontariato o su

richiesta motivata da parte della Provincia, per particolari situazioni di emergenza, le dotazioni dovranno essere restituite tempestivamente all'Ente medesimo.

ART. 18 – Impegni da parte delle Associazioni di Volontariato

Le Organizzazioni di Volontariato hanno il dovere di dare piena disponibilità ad intervenire, in relazione al tipo e dimensioni di un evento calamitoso, nonché in rapporto alle specifiche specializzazioni ed attitudini dei propri iscritti, su invito della Provincia, su richiesta della Prefettura e/o di altri Enti.

Le Organizzazioni hanno il dovere di:

1. partecipare ai corsi di preparazione, addestramento e aggiornamento;
2. conservare e mantenere in efficienza il materiale e l'equipaggiamento eventualmente ricevuto in comodato d'uso, secondo il relativo verbale di consegna;
3. garantire l'immediata disponibilità del materiale in dotazione, qualora se ne avvisi la necessità di utilizzo;
4. comunicare attività parallele prima del loro svolgimento o comunque nel più breve tempo possibile.

ART. 19 – Termini di sospensione

Si procederà alla sospensione temporanea d'ufficio dall'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato nel caso in cui si verifichino:

1. contestazioni tra Organizzazioni di Volontariato che assumono aspetti legali;
2. continue mancanze ai doveri richiamati all'art. 18.

Le Associazioni di Volontariato potranno presentare ogni documentazione ed istanza utile per l'esame dell'eventuale reintegro.

Art. 20 - Norme finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 21 - Norme finanziarie

La Consulta non dispone di una propria Tesoreria, ma demanda all'Amministrazione Provinciale tale funzione. Annualmente la Provincia di Reggio Calabria creerà un apposito capitolo di bilancio denominato "Spese per la Consulta Provinciale di Protezione Civile" con stanziamenti che, di anno in anno saranno rapportati alle esigenze organizzative e funzionali della struttura; l'importo relativo sarà comunicato al Consiglio Direttivo della Consulta.

Art. 22 - Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi in materia.